

RIFLETTENDO SU SISTEMA E STORIA  
NELLA SCUOLA STORICA TEDESCA. UN ITINERARIO  
SUL FILO DI UN CAPOLAVORO GOETHIANO

*REFLECTING UPON SYSTEM AND HISTORY IN THE GERMAN  
HISTORICAL SCHOOL OF LAW. AN ITINERARY, PROMPTED BY A  
GOETHE MASTERPIECE*

Paolo Corona

Università degli Studi di Firenze

*Abstract English:* Following some cues offered by excerpts from Goethe's *Elective Affinities*, the essay aims at retracing the path followed by the German Historical School of Law over the 19th century, arguing about the technical and cultural issues that drove its progresses. The School's internal debates, originated by its program for a scientific attitude towards law, have to deal with the ways of relating to the past and valuing its products, and with the jurists' role within society. The described itinerary detects an unceasing pursuit of adequate dialogue between 'being' and 'becoming', past and present (and future), 'system' and 'history'.

*Keywords:* Historical School of Law, Germany, 19th century, Historicism, Savigny.

*Abstract Italiano:* Seguendo spunti offerti da alcuni passi de *Le affinità elettive* di Goethe, il saggio ripercorre le vicende della Scuola storica tedesca nel corso dell'Ottocento, ragionando sui motivi tecnici e culturali che ne animarono gli sviluppi. Le dialettiche interne alla Scuola, originatesi a partire dal suo progetto di approccio scientifico al diritto, investono il modo di rapportarsi al passato e di impiegarne i prodotti, e la considerazione del ruolo del giurista all'interno della società. L'itinerario descritto evidenzia l'incessante ricerca di un dialogo soddisfacente fra 'essere' e 'divenire', fra passato e presente (e futuro), fra 'sistema' e 'storia'.

*Parole chiave:* Scuola storica, Germania, Ottocento, Storicismo, Savigny.

*Sommario:* 1. Una 'mappa' per la scienza giuridica. Note sul progetto storicistico della Scuola. – 2. Essere, divenire e passato remoto. Un «paradiso perduto» da riconquistare. – 3. «Affinità» e arte della «separazione». – 4. Un «gabinetto di scienze naturali».

- ❖ Italian Review of Legal History, 8 (2022), n. 15, pagg. 531-558
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/19259. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY.

## 1. Una 'mappa' per la scienza giuridica. Note sul progetto storicistico della Scuola

«Ben presto fu anche tutto messo in bella copia e colorato, ed Eduard vide emergere nitidamente dalla carta la sua proprietà come una novella creazione. Gli sembrò di imparare a conoscerla solamente adesso: e solo ora ebbe l'impressione che gli appartenesse davvero»<sup>1</sup>.

Le parole con cui Goethe nel suo *Die Wahlverwandtschaften* descrive la conclusione del censimento della tenuta avita, condotto da Eduard con l'aiuto dell'amico esperto, ben rendono la sorta di urgenza interiore che spinge il protagonista verso la ricognizione puntuale e dettagliata di ciò che ha ereditato, di cui non si è mai curato particolarmente ma che intende ora finalmente chiamare proprio, la delineazione precisa dei suoi confini, la sua descrizione ordinata, ed infine la sua sistemazione tramite un complesso di segni, riconoscibili a tal punto da poterli identificare con l'oggetto stesso che descrivono.

L'immagine, offerta dal romanzo che tanto impressionò Savigny alla soglia degli anni Dieci dell'Ottocento<sup>2</sup>, pare curiosamente rappresentare la tensione ideale e

<sup>1</sup> Goethe, 2019, p. 53, secondo la più recente traduzione di U. Gandini. L'edizione originale fu pubblicata in due volumi nel 1809, per il libraio tubinghese Cotta.

<sup>2</sup> Sull'ammirazione di Savigny per l'opera, la migliore testimonianza è offerta dalle sue stesse parole, spese scrivendo all'amico Friedrich Creuzer sul finire del 1809: «Haben Sie die Wahlverwandtschaften gelesen? nicht leicht hat ein Buch verschiedenere Eindrücke hervorgebracht. Viele finden es zerreizend und sind über das schmerzliche Gefühl erbost auf den Dichter. Ich finde den Eindruck so groß, harmonisch und edel, daß ich ihm kein anderes Goethisches Werk vorziehe: es ist der großartigste Blick auf diese verwirrte Zeit, und im Ganzen mehr tragisch als romantisch» (lettera del 25 dicembre 1809, edita da Stoll, 1927, p. 396). Che Savigny fosse partecipe lettore della prosa di Goethe è del resto comprovato dalla frequenza (insolita per lui, così misurato e restio a riferimenti poco utili) con cui la menziona: celebre è la citazione di *Wilhelm Meisters Lehrjahre* (sulla quale cfr. Nörr, 1983b, e a cui si accennerà anche oltre: v. nota 28) inserita nelle primissime lezioni metodologiche, ma altre si trovano disseminate nelle pagine del giurista fino agli ultimi volumi del *System* (sul tema v. Nörr, 1985), e nei carteggi (di cui informa *passim* Stoll, 1927 e Id., 1929: per una panoramica v. Nörr, 1983a). I rapporti personali fra Goethe e Savigny, allora docente a Landshut ma in procinto di accettare, di lì a poche settimane, la decisiva chiamata al nuovo ateneo berlinese, furono compositi. I due (le cui personalità non di rado sono state accostate in letteratura: v. *ibidem*) si erano conosciuti a Weimar, nel 1807, in occasione di un viaggio che aveva portato Savigny a toccare numerosi centri bibliotecari e culturali della Germania, ma può essere utile annotare che già da molto tempo Goethe intratteneva contatti con la famiglia di origine della sposa di Savigny, Kunigunde Brentano (cfr. ad esempio lo stesso Goethe, 1814, pp. 265 ss., specialmente pp. 278 s.): proprio da una infatuazione per la madre di lei, Maximiliane von La Roche, aveva tratto nei primi anni Settanta del Settecento ispirazione per il *Werther*; ancora nel 1835 la celebre scrittrice Bettina Brentano, sorella di Kunigunde e moglie di Achim

intellettuale che mosse un'intera epoca della cultura tedesca. Specialmente lungo la prima metà del secolo, un canale d'espressione del tutto peculiare di quella tensione si manifestò negli orientamenti della scienza giuridica: nel tentativo di rispondere ai cambiamenti sempre meno ignorabili che stavano investendo il loro mondo, i giuristi tedeschi trovarono infatti salvataggio nell'elaborazione del loro sapere in forma sistematica. Ciò non solo assecondando un gusto per la catalogazione, il riordino, l'esposizione logicamente costruita, che essi potevano derivare – per fermarsi ai suoi conseguimenti più recenti – dalle tecniche tassonomiche delle scienze naturali; né solo nell'ottica di resistere a quei cambiamenti, ma anzi spesso nell'intenzione di favorirli, di guidarne gli sviluppi e prevederne gli approdi, nella consapevolezza di come una simile elaborazione, operata sul più ampio spettro possibile, fosse necessaria alla progettazione del futuro: di come, per continuare a leggere Goethe,

«La realizzazione di una siffatta visione d'assieme offr[isse] anche l'opportunità di parlare della zona nel suo complesso, e dei lavori da farci, molto meglio che saggiando la natura sulla base di impressioni isolate e casuali»<sup>3</sup>.

La storiografia giuridica, considerando l'inclinazione sistematica del pensiero germanico, ha già da tempo mostrato in maniera solidissima e forse insuperabile come il percorso della scienza del diritto ottocentesca si sia dipanato lungo una linea metodologica che, fattasi evidente negli ultimi anni del Settecento, attraversò la Scuola storica savignyana per impegnare la Pandettistica e la scuola gerberlabandiana del diritto pubblico, culminando nell'elaborazione del *Bürgerliches Gesetzbuch*<sup>4</sup>. Senza negare la 'linearità' entro cui quel percorso può essere correttamente letto in un'ottica storiografica, occorre aggiungere che in effetti si trattò di un itinerario variegato, complesso, dotato di un'estensione cronologica considerevole, le cui propaggini superarono entrambi i confini del secolo Diciannovesimo, e che non rimase limitato al solo ambito del metodo giuridico,

---

von Arnim, rimaneggiando la folta corrispondenza da lei tenuta con il poeta (spesso, a inizio secolo, scrivendo dall'indirizzo del cognato Savigny, al quale era assai legata), poté pubblicare il *Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde*.

<sup>3</sup> Goethe, 2019, pp. 53 s.

<sup>4</sup> Il tema, ben noto e ormai 'classico', è stato enucleato da celebri ricostruzioni di lungo periodo, elaborate specialmente fra gli anni Cinquanta e Ottanta del secolo scorso, che (pur con molto sensibili diversità di accenti) complessivamente mettono in luce i collegamenti metodologici che corrono tra le prime opere savignyane, la sistematica pandettistica e la nascita della giuspubblicistica volta alla costruzione scientifica del diritto dello Stato e dello Stato stesso. Senza tentare di offrire una panoramica anche solo lontanamente esaustiva della letteratura cui ci si riferisce, se ne segnalano alcuni punti eminenti: Wilhelm, 1958; Larenz, 1960; von Oertzen, 1974; Fioravanti, 1979; Rückert, 1984 (2022<sup>2</sup>); Cappellini, 1984-85; Losano, 2002<sup>2</sup>. Divenuti vere e proprie acquisizioni, i risultati di quegli studi sono stati messi a partito negli ultimi decenni da numerosissime ricerche di diversa estensione e destinazione.

mostrandosi anzi in grado di impegnare più aree della cultura tedesca, non ultima quella letteraria. All'interno di tale articolata vicenda è certamente possibile individuare un punto di snodo determinante, rappresentato dal progetto di rifondazione della scienza giuridica attorno al quale si riuni la *geschichtliche Schule*.

Se la tendenza alla sistemazione accompagnò infatti, quanto meno a partire da Leibniz<sup>5</sup>, l'intera cultura scientifica e filosofica tedesca, i giuristi del primo Ottocento avvertirono la necessità di impostare i fondamenti stessi della loro scienza ordinatrice su un terreno ben diverso da quello che aveva sorretto le costruzioni dei loro immediati (o quasi) predecessori. Questo terreno, contro le astrazioni del Razionalismo matematizzante settecentesco, contro le velleità di riforma rivoluzionaria, contro la 'crisi di legittimazione' che colpiva il diritto a base romanistica specialmente dopo il venir meno (anche formale) dell'Impero<sup>6</sup>, era rappresentato dalla concretezza della storia, dalla solidità di ciò che ha resistito alla prova del tempo, dalla forza intrinseca di ciò che è stato ed è storicamente divenuto. Il rapporto fra «Seyn» e «Werden», che Savigny, nell'inaugurare la rivista della Scuola storica, indicava come caratterizzante un'intera concezione del mondo e dunque del diritto<sup>7</sup>, doveva farsi fulcro di un nuovo approccio alla sistemazione dell'esistente.

Forte di una riflessione che il suo fondatore aveva impostato già ad inizio secolo<sup>8</sup>,

<sup>5</sup> Proprio Leibniz, tra l'altro, nella sua *Nova Methodus* aveva adoperato il paragone con la 'mappa' come immagine di una ordinata esposizione sistematica: «Mirum enim quam in Methodo solida & naturali res rem explicet, & memoria juvetur. Quam in rem commodissimæ sunt Tabellæ, quarum opelictet uno obtutu primum in generali tabula totam scientiæ velut geographicam mappam, deinde vero speciatim singulas quasi provincias lustrare» (Leibnitiuss, MDCLXVIII, p. 40).

<sup>6</sup> V. Haferkamp, 2018, pp. 62-76.

<sup>7</sup> Cfr. Savigny, 1815, pp. 2-4. L'articolo apriva il primo fascicolo della *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, fondata e diretta da Savigny insieme al germanista Carl Friedrich Eichhorn e al romanista Johann Friedrich Göschen, e destinata a divenire strumento ufficiale della Scuola storica. Una versione italiana dello scritto programmatico è leggibile in De Marini Avonzo, 1985, pp. 78 s.

<sup>8</sup> A evidenziare l'importanza dell'elaborazione metodologica che, già a partire dal 1802 (cfr. Savigny, 1951), corse lungo l'attività didattica e scientifica di Savigny fino ai suoi maturi esiti sistematici sono stati soprattutto gli studi di Aldo Mazzacane, culminati nell'edizione delle *Vorlesungen* sul metodo giuridico (Mazzacane, 2004<sup>2</sup>; cfr. tuttavia già Id., 1974 e Id., 1980): importanza non solo per gli sviluppi della teoresi savignyana, ma in generale per la definizione di un'identità tecnica ed epistemologica del progetto della Scuola storica. Già nella *Methodenlehre*, Savigny inaugurava il tema portante della sua teoresi, cioè la tensione fra storia e sistema, fra storicità e sistematicità del fenomeno giuridico. Seppur sviluppata entro quella prima elaborazione volta alla didattica, in cui l'oggetto della scienza giuridica era costituito dalla sola 'legislazione' storicamente affermatasi quale diritto vigente, la dialettica fra la dimensione storica del diritto e la necessità di trattarlo sistematicamente non venne affatto meno con la comparsa nel *Beruf* (Savigny, 1814) della dottrina dello 'spirito popolare', trovandovi anzi una collocazione ancorà più congeniale.

il progetto della Scuola si inserì così in maniera del tutto peculiare in un complessivo discorso di rivalutazione ed impiego del passato nazionale. Il suo successo fu certamente favorito dalla circolazione del pensiero romantico e dal clima patriottico (e spesso schiettamente nazionalistico) conseguente alle occupazioni napoleoniche, ma poteva non meno utilmente contare sugli esperimenti condotti dall'erudito storicismo gottinghese del secondo Settecento<sup>9</sup>, oltre che sul gusto neoumanistico e classicista che da alcuni decenni attraversava la cultura europea<sup>10</sup>. La natura composita di quegli influssi suggerisce come la proposta savignyana, formulata nel *Beruf*<sup>11</sup> in occasione di un momento di profondo ripensamento sugli assetti giuridici di cui dotare gli stati tedeschi, sostanzialmente raccogliesse e desse forma progettuale a tendenze che già circolavano ampiamente, riuscendo a toccare più corde della sensibilità sua contemporanea.

I percorsi che era possibile imboccare rimanendo fedeli a quel ricco spunto si rivelarono presto plurali, non univoci né confinati al solo ambito tecnico-giuridico, come mostra la stessa disponibilità della *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* ad ospitare subito contributi di ampio respiro. Fra questi spicca, per l'alto profilo culturale e ideale, il saggio *Von der Poesie im Recht* di Jacob Grimm<sup>12</sup>, che conclamava la stretta parentela fra diritto e poesia quali espressioni genuine e spontanee dello spirito popolare. Anche Grimm poteva contare su prodromi gottinghesi (di un filologo e storico della mitologia come Heyne, ad esempio), ed anche il suo articolo rappresentava un luogo – non isolato, sebbene notevolissimo, ed unico per chiarezza – da cui affioravano idee e tendenze circolanti con un certo successo in aree rilevanti della cultura tedesca. Anche il quel caso, inoltre, lo spunto non rimase privo di effetti.

Da una parte, infatti, l'idea suggerita da Grimm costituì uno degli elementi che con maggior efficacia consentirono al progetto savignyano di estendere la propria portata culturale; dall'altra, essa propiziò e indirizzò l'avvio, in seno alla Scuola, di un ampio filone di studi tesi a delimitare e valorizzare un patrimonio giuridico considerato autenticamente germanico. Si trattò di un impegno caratterizzato

<sup>9</sup> Anche la 'Scuola di Gottinga', che nacque sulle cattedre dell'Università hannoveriana 'Georgia Augusta', e la nuova impostazione storicistica di cui essa si fece promotrice reagendo all'indirizzo a-storico del Razionalismo wolffiano costituiscono temi molto studiati tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento; tra la letteratura in italiano si vedano le ricostruzioni di Marino, 1975, Valera, 1980 e, più sinteticamente, Marini, 1987.

<sup>10</sup> Complice di una simile idealità fu la riscoperta (a livello europeo e non solo) del 'mito' della Roma imperiale già a partire da metà Settecento, favorita anche da importanti ritrovamenti archeologici; essa trovò ovviamente una propria distinta eco nel mondo germanico, che non si spense con la fine del Sacro Romano Impero nel 1806: cfr. Whitman, 1990, pp. 81-90.

<sup>11</sup> Savigny, 1814.

<sup>12</sup> Grimm, 1816. L'evocazione, nel saggio, di tematiche collegate alle radici del popolo tedesco ebbe un ruolo tutt'altro che marginale nel dare slancio alla ricerca giuridica germanistica: sul tema v. Foj, 2015<sup>2</sup>, pp. 96-104.

dalla ricerca non sempre riuscita di un equilibrio fra estetica e sistematica, fra ideale politico e rigore scientifico, che diede luogo ad una vivace dialettica con la parte della *geschichtliche Schule* impegnata invece, secondo un'impostazione che costituiva del resto lo 'scheletro' tecnico della proposta savignyana, ad applicare il metodo storico-sistematico all'elaborazione romanistica.

«Diciamo che le affinità divengono interessanti solo quando producono separazioni»<sup>13</sup>,

commentava allusivo Eduard introducendo a Charlotte il fenomeno chimico dell'affinità elettiva, in un passaggio chiave, sul quale dovremo tornare, del romanzo di Goethe.

E le 'naturali' affinità fra Germanisti e Romanisti, generati in seno al medesimo progetto, non tardarono a farsi «interessanti», e problematiche. La controversia che ne derivò, pur dotata di forti potenzialità disgreganti, poté segnare lo sviluppo di un dinamismo che risultò vitale per la Scuola storica, costringendola a mettersi continuamente in discussione e a riflettere sui propri stessi fondamenti, e ciò sino agli anni Quaranta, momento in cui il confronto, ormai caratterizzato da forti coloriture politiche, iniziò a tendere alla contrapposizione più schietta.

La strada che avrebbe condotto al tentativo di rivoluzione liberale era ormai segnata, in discesa, e il dibattito, anche all'interno della Scuola, iniziò ad accelerare per incentrarsi su temi nuovi (quantunque anch'essi già contenuti nel programma savignyano), anticipando in qualche modo problemi di autopercezione che avrebbero occupato la scienza giuridica negli anni della Reazione. Anche su questo avremo modo di tornare.

Occorre tuttavia chiarire ora che, offrendo in queste pagine riferimenti a *Le affinità elettive*, non si intende ipotizzare improbabili parallelismi fra l'opera della scienza giuridica ottocentesca e la prosa goethiana, né scovare in quest'ultima più o meno esplicite tracce di giuridicità<sup>14</sup>, né, tanto meno, attribuirle una sorta di 'preveggenza' circa le tendenze culturali tedesche dei decenni successivi. L'intento di chi scrive è qui, più semplicemente, condividere suggestioni e riflessioni suscitate da una recente rilettura del capolavoro di Goethe, lasciandosi accompagnare da brani del romanzo nel ripercorrere alcuni dei motivi che animarono le riflessioni della Scuola storica, nel tentativo di evidenziarne, pur in maniera estremamente sintetica (e con ottica forse nuova, alla cui definizione si sta lavorando), determinate peculiarità.

Del resto,

«Certe metafore sono eleganti e divertenti, e a chi non piace giocare con le similitudini?»<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Goethe, 2019, p. 68.

<sup>14</sup> V. su alcuni aspetti Happ, 2014.

<sup>15</sup> Goethe, 2019, p. 70.

## 2. Essere, divenire e passato remoto. Un «paradiso perduto» da riconquistare

Osservando gli sviluppi del dialogo fra le due 'ali' della *geschichtliche Schule* lungo i tre decenni che corsero fra il 1816 e il 1848, si può assistere all'emersione di un motivo di estremo interesse, che pare opportuno riconoscere tra i punti focali dell'intera vicenda. Si può infatti rilevare come alle diverse declinazioni del progetto storicistico della Scuola sostanzialmente corrispondessero diverse idee del 'presente', e conseguentemente diversi modi di leggere il passato, di sondarne la ricchezza, di riscoprire e reimpiegarne i prodotti giuridici. Il tema del rapporto fra «essere» e «divenire» – o, per ciò che meno astrattamente riguardava il lavoro del giurista, fra 'stato' e 'divenuto' –, come accennato, era già ben esplicitato nel progetto inaugurale della Scuola quale cuore di un nuovo approccio scientifico allo studio del diritto, che si voleva al contempo storico e sistematico<sup>16</sup>. A risultare determinante per il successo culturale non meno che per la riuscita operativa del progetto fu in effetti l'intuizione della necessità di ancorare quell'approccio non al passato prossimo, bensì ad un passato remoto e idealizzato, si trattasse di una vagheggiata 'età dell'infanzia', o della Roma degli Antonini, o del Medioevo germanico.

«Sono poche le persone», aveva ammonito del resto il profeta della *Weltliteratur*,

«che sappiano occuparsi del recente passato. O ci trattiene con la forza il presente, o ci smarriamo in un passato lontano e cerchiamo, nei limiti del possibile, di rievocare e di ricostruire ciò che è andato completamente perduto. Perfino nelle grandi e ricche famiglie che devono molto ai loro avi usa accadere che si pensi più al nonno che al padre»<sup>17</sup>.

Ed era in effetti ben problematico rifarsi idealmente ad esperienze da poco concluse, troppo vicine, anche causalmente, alle contingenze del presente, e dominate dalla sgradita figura di un legislatore avvertito come arbitrario. A suggerirlo era lo stesso impianto del *Beruf* (che si apriva con una critica netta delle concezioni rivoluzionarie e razionalistiche, prive di senso storico), e specialmente lo schema adoperato da Savigny per illustrare le fasi della vita del popolo, esaltando il periodo della sua ingenua giovinezza<sup>18</sup>. Oltre ad accendere la fantasia romantica, oltre a fornire alla giurisprudenza storico-sistematica una base che valorizzasse il patrimonio del 'divenuto', quella schematizzazione aveva il pregio di svincolare tutto l'impianto teorico, nella sua dimensione ideale, dalle pastoie dell'immediato passato: un passato in cui giganteggiava la figura del codificatore, e che evidentemente non poteva offrire, nell'ottica di Savigny, risposte valide per il presente. Si trattava così di ricollegare la 'legittimazione' del diritto non al

<sup>16</sup> Cfr. sul tema Rückert, 1993; Id., 2017, pp. 59-71

<sup>17</sup> Goethe, 2019, p. 245.

<sup>18</sup> Cfr. Savigny, 1814, pp. 8 ss.



prodotto legislativo dello Stato (come invece proponeva il libretto di Thibaut, e come ancora sembrava possibile al giovane Savigny della *Methodenlehre*), bensì ad una esperienza remotissima e dai contorni trasfigurati, tanto da risultare intangibile dalle contingenze attuali<sup>19</sup>.

La «forza del presente», per parafrasare Goethe, così come impediva di guardare utilmente al passato recente, inevitabilmente «tratteneva», in una certa misura, anche la capacità di guardare lucidamente al passato remoto.

Se gli storicisti gottinghesi di fine Settecento avevano potuto permettersi uno studio puntuale, particolare, 'empirico' del passato, non dovendo rispondere a esigenze del presente che non fossero quelle squisitamente attinenti alle loro discipline, o tutt'al più quelle della politica culturale hannoveriana, i giuristi storicisti degli anni successivi alla caduta dell'Impero e al Congresso di Vienna, impegnati nella rifondazione della propria scienza su basi – almeno esse – nazionali, non potevano ignorare il compito di cui essi stessi si incaricavano: offrire una valida alternativa pratica, oltre che teorica, alla moderna e 'suadente' ipotesi della codificazione.

Tale intento di fondo è sicuramente evidente nell'opera dei Romanisti fedeli alla Scuola. Gli studi romanistici vivevano già da decenni un periodo di profondo ripensamento metodologico, mossi da un'idea di fondo tutt'altro che nuova: che cioè la *scientia iuris* potesse rappresentare sul piano giuridico il portato di una millenaria cultura europea, che riconosceva sé stessa in una spirituale comunanza fondata su radici classiche. Entro quel clima particolarmente favorevole, il 'ritorno alle fonti' indetto da Savigny doveva servire ad un presente la cui «vocazione» per la scienza giuridica era ormai svelata, avvertito cioè come tempo maturo e propizio per una nuova ribalta del ceto scientifico.

Tale opera rifondativa fu condotta con lo strumento più congeniale, quello dell'arte sistematica. La preoccupazione dei Romanisti, nel richiamare alla storicità come dimensione naturale del diritto e nello stesso stile di utilizzo delle fonti, fu del resto costantemente quella di armonizzare il singolo dato col tutto, e di leggere questo 'tutto' come intimamente coerente e privo di contraddizioni: la loro, persino nel mettere accuratamente a frutto scoperte dagli effetti dirompenti sul sapere acquisito, come quella delle *Institutiones* gaiane nel 1816, era una «esegesi [che] nasceva dichiaratamente orientata verso il sistema»<sup>20</sup>.

L'opera di Georg Friedrich Puchta è, sotto questo profilo, esemplare ed emblematica, fin dai suoi esordi. Se la sua capacità di elaborazione dogmatica è universalmente nota (tanto da riconoscere in lui la 'mente' sistematica della Scuola e il fondatore dell'approccio costruttivo della Pandettistica), non sempre essa viene ricollegata all'idealità 'storicistica' che ne costituisce la base. Fu nel

<sup>19</sup> Cfr. quanto evidenziato da Dilcher, 2018, pp. 13 ss.

<sup>20</sup> Sulla vicenda e sull'importanza della scoperta veronese, occorsa nei primissimi anni di operatività della Scuola e da questa sapientemente messa a partito, cfr. Vano, 2000, da cui si trae l'espressione riportata nel testo (pp. 214 s.).



1823 che egli pubblicò, entro una prima raccolta di sue *Civilistische Abhandlungen*, il breve scritto *Über die Perioden in der Rechtsgeschichte*<sup>21</sup>. In esso il giovane giurista bavarese (seguendo la lezione del maestro, ma anche un certo gusto del tempo per la tripartizione) illustrava il susseguirsi di «tre gradi di formazione» nella vita giuridica di un popolo, applicandolo specificamente alla storia costituzionale romana. Descriveva così un grado di inconsapevole spontaneità dei costumi giuridici; uno, successivo, in cui il complicarsi e moltiplicarsi delle regole rende impossibile tale originaria immediatezza; infine il grado della «trattazione scientifica», appannaggio di un apposito ceto che vi si dedica esclusivamente e che, solo, può ricondurre il molteplice ad «unità formale» tramite l'elaborazione di un sistema<sup>22</sup>. L'esistenza di un ceto specializzato nella trattazione scientifica era, nella ricostruzione di Puchta, del tutto naturale, poiché frutto dell'evoluzione e della semplice necessità storica di riordinare un materiale altrimenti indominabile; nel proprio presente l'autore riconosceva chiaramente i tratti del terzo periodo, seguendo una visione esplicitamente attualizzante<sup>23</sup>.

Puchta, peraltro, non cessò con la propria opera giovanile di esplorare la portata di quella periodizzazione. Tra le righe del primo volume del suo *Gewohnheitsrecht*<sup>24</sup>, pubblicato nel 1828, la tripartizione infatti ritornava, connotata ora (con sembianza più marcatamente 'hegeliana', nelle cui implicazioni non ci addentriamo) secondo lo schema tesi-antitesi-sintesi: un periodo di immediata spontaneità ed immediatezza, uno di molteplicità ed estraneazione, ed uno in cui la 'scientificità' (nella forma del «Juristenrecht»), non opposto ma anzi coerente al «Gewohnheitsrecht») fungeva da momento di ricomposizione e riunificazione<sup>25</sup>.

L'operazione di proiettare la storia del diritto romano entro una dimensione universale ed attualizzata, per quanto alla nostra sensibilità possa sembrare spericolata, era sicuramente in linea con il progetto della nuova romanistica della Scuola, nella misura in cui riusciva a funzionalizzare lo studio del passato alla concreta azione per il presente tempo ed il presente spazio<sup>26</sup>, e soprattutto nella misura in cui ripeteva al lettore il messaggio savignyano, invitando a pensare il presente non come frutto del caso né delle determinazioni di cui un'epoca voglia – o possa – arbitrariamente dotarsi, bensì come necessario sviluppo di ciò che è stato e che continuamente diviene.

---

<sup>21</sup> Puchta, 1823.

<sup>22</sup> Ivi, p. 175.

<sup>23</sup> Cfr. ivi, specialmente pp. 184 s.

<sup>24</sup> Puchta, 1828.

<sup>25</sup> Per l'inquadramento di questi elementi nella teoria puchtiana v. diffusamente Haferkamp, 2004 (in particolare le pp. 141-255); sul tema si segnala inoltre il recente Garrido Martín, 2019, pp. 31-213.

<sup>26</sup> Considerazioni sulla dimensione 'spaziale' del messaggio di Savigny (ma che è possibile in parte estendere al discorso dei Romanisti della Scuola) sono offerte da Ruschi, 2020.

Nella riflessione personale di Puchta, l'evoluzione di queste *nuces* avrebbe condotto a conclusioni ancor più nette sul significato da riconoscere nella storia tedesca al diritto romano recepito, fino a volerne nuovamente affermare la portata 'universale', introducendo circa un decennio più tardi il proprio manuale di *Istituzioni*:

«Per l'odierna giurisprudenza, il vero modo di trattare il diritto romano è quello che si conforma alla sua duplice importanza: come diritto del singolo popolo che l'ha recepito e come diritto generale delle nazioni civili. Dobbiamo quindi considerarlo come qualcosa che ha superato i confini della nazione che l'ha prodotto, sottolineando perciò in esso quanto gli conferì quella generalità. Non dobbiamo quindi asservirci alla lettera del diritto romano, così come nell'arte non trasformiamo i templi e le sculture greche e, nella poesia, non riscriviamo i testi tramandati. Dobbiamo liberarci dalla sua lettera, e farci permeare dal suo spirito»<sup>27</sup>.

Con questo passo, che ironicamente ci ricorda la più celebre delle citazioni goethiane di Savigny<sup>28</sup>, l'ispiratore della Pandettistica stava inconsapevolmente prelundendo al 'decollo' della scienza romanistica: una scienza ormai avviata verso le altitudini vertiginose della costruzione sistematica, sempre più staccata dal 'terreno' delle fonti e della storia (per quanto idealizzata) che ne aveva garantito la rinascita.

Se ciò può valere per l'ala romanistica della Scuola, parzialmente diverso ci appare l'approccio dei Germanisti.

La tendenza sistematica non fu affatto prerogativa del solo studio del diritto romano, e ciò fin dall'inizio. Già Carl Friedrich Eichhorn, inaugurando il primo fascicolo della *Zeitschrift*<sup>29</sup> di cui era co-direttore, e poi operando negli anni successivi (sono del 1823 la sua *Einleitung in das deutsche Privatrecht* e il quarto ed ultimo volume della *Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte*<sup>30</sup>) aveva potuto definire entro il primo decennio operativo della Scuola i contorni di una scienza germanistica concepita in chiave storico-sistematica.

Più della prospettiva di Eichhorn, tuttavia, appare interessante un altro punto di osservazione. Se infatti Eichhorn, assai legato all'empirismo tardo-settecentesco di Gottinga nel quale si era formato, non si rivelava nei propri lavori pienamente

<sup>27</sup> Puchta, 1841, pp. 107 s., citato secondo l'efficace traduzione di Losano, 1977, pp. xx s.

<sup>28</sup> Ci si riferisce al passo di *Wilhelm Meisters Lehrjahre* inserito da Savigny nella *Methodenlehre* e diligentemente registrato negli appunti di Grimm (Savigny, 1951, p. 50), al fine di ammonire i suoi primi studenti contro il pericolo di distaccarsi eccessivamente dalla 'lettera' per prediligere lo 'spirito': «Ich habe aber bei Schauspielern, sowie überhaupt, keine schlimmere Anmaßung gefunden, als wenn jemand Ansprüche an Geist macht, so lang ihm der Buchstabe noch nicht deutlich und geläufig ist».

<sup>29</sup> Cfr. Eichhorn, 1815.

<sup>30</sup> Eichhorn, 1823a e Id., 1823b.

disposto a raccogliere le potenzialità insite nel messaggio savignyano<sup>31</sup>, il Germanismo più direttamente ispirato dai toni romantici era ben in grado di farlo, mostrando di saper valorizzare a proprio modo il discorso sul diritto come radice storica del popolo, e traendone conseguenze di ancor più deciso slancio verso il futuro. Il suo animatore principale, Jacob Grimm (il «più romantico degli scienziati romantici, certamente lo scienziato più rigoroso che abbia dato il romanticismo»<sup>32</sup>), dopo l'iniziale spunto offerto nell'articolo del 1816, stava dimostrando con la propria opera quanto la dimensione giuridica potesse essere pervasiva e identificativa di un'intera comunità. Non è inutile sottolineare che, nell'ottica in cui si muoveva Grimm, tale 'comunità' coincideva con il popolo, un popolo presente in quanto 'diveniente', ed in quanto legato in comunione costante ed inscindibile al proprio passato.

Nel 1828 usciva il volume dedicato ai *Deutsche Rechtsalterthümer*<sup>33</sup>, destinato a costituire insieme alla *Deutsche Grammatik* e alla *Deutsche Mythologie*<sup>34</sup> una sorta di trilogia nell'avventura scientifica di Grimm, tesa a ricostruire i tratti profondi dello spirito germanico. In quella raccolta di *Antichità giuridiche* mancava evidentemente un autoincarico, da parte dell'autore, a ricondurle tutte entro un sistema che non fosse meramente espositivo. Ciò non soltanto per rinuncia ad un compito che egli riteneva spettare al giurista, ma soprattutto poiché non ve n'era necessità: a Grimm era sufficiente presentare i documenti amorevolmente raccolti quali testimonianze vivide di un venerabile passato, per propiziare nei lettori il contatto con l'antichità del popolo tedesco; le costumanze della tradizione giuridica germanica erano di per sé in grado di parlare all'uomo del presente, da un'epoca remota in cui il diritto veniva vissuto in maniera «sensibile», come «semplice racconto»<sup>35</sup>. Grimm non intendeva allora (come mai intese) sminuire gli studi sistematici dei giuristi ben forniti di senso storico; era però assai chiaro nel differenziare lo «historische rechtsgelehrte» dallo studioso dell'antichità («alterthumsforscher»):

«l'uno spiega il nuovo con la storia dell'antico, l'altro spiega l'antico con l'antico stesso e soltanto a titolo ausiliario con il recente [...]. L'uno è costretto ad aggiungere l'antico al sistema del nuovo diritto, l'altro sarà propenso a lasciare che la multiforme manifestazione dell'antico riposi sul più ampio, più libero fondamento che le è proprio»<sup>36</sup>.

Si assisteva così, con una presentazione di fonti scevra da intenti sistematizzanti, ma non per questo meno comunicativa né meno idonea ad indicare ogni tempo

<sup>31</sup> Cfr. ad esempio Böckenförde, 1970, pp. 85-110

<sup>32</sup> Marini, 1972, p. 17.

<sup>33</sup> Grimm, 1828.

<sup>34</sup> Rispettivamente, Grimm, 1935 e Id., 1819-1837.

<sup>35</sup> Grimm, 1828, p. VII.

<sup>36</sup> *Ibidem*. Sul punto v. anche Marini, 1972, p. 156.

come frutto del proprio passato e tutt'uno con esso, ad una parziale declinazione sia dell'impostazione propugnata negli anni Dieci da Savigny, sia di quella adottata da Eichhorn.

Alla possibilità di stabilire un rapporto con il passato remoto, con l'infanzia della vita popolare, dagli effetti vivificanti per il presente pur in assenza di risultati dogmaticamente spendibili, si rifecero del resto amplissime aree del Germanismo giuridico, quelle che per l'appunto si tenevano maggiormente disponibili alle influenze della *Weltanschauung* romantica. La loro opera di rintracciamento degli istituti di tradizione squisitamente tedesca, la loro urgenza di sceverarli dalle concrezioni che il diritto comune vi aveva depositato, il loro impegno nell'indicarli come strumenti potenzialmente vivi ed utili non risultarono certo meno 'modellizzanti' rispetto agli omologhi sforzi romanistici.

Come il personaggio goethiano, compiaciuto nel mostrare la propria raccolta di antichità e ritratti germanici, i loro appassionati studî offrivano in sostanza

«solo figure tratteggiate che però, per essere state copiate dalle immagini originali, avevano conservato perfettamente il loro carattere antico: e quanto le trovarono affascinanti quelli che le ammirarono! Ogni personaggio era ridotto alla sua pura essenza, e bisognava considerarli tutti, se non nobili, quanto meno di buon lignaggio. [...] I più tendono a guardare a un mondo siffatto come a un'ormai scomparsa età dell'oro, a un paradiso perduto»<sup>37</sup>.

Quel «paradiso perduto» era esattamente ciò di cui andava in cerca la mentalità romantica, che sotto questi profili trovava il movimento germanista singolarmente partecipe.

Non si trattava di negare la spesso irriducibile diversità del passato rispetto al presente: essa veniva anzi sottolineata e 'cavalcata' polemicamente nei confronti di un'attualità riconosciuta come peggiore. La tematica, affatto viva nella mentalità dei Romantici, della *Heimatlosigkeit*, della nostalgia per una condizione perduta (fosse essa totalmente mitologica, oppure reale ma dai tratti trasfigurati), del ritorno – tanto più desiderabile quanto meno possibile – ad una 'patria' che corrispondesse alla propria natura profonda, veniva declinata facilmente da questi intellettuali in chiave di critica del presente. A differenza dei colleghi Romanisti, essi non riconobbero il proprio presente come momento favorevole all'utilizzo degli oggetti concettuali da loro rispolverati; il loro atteggiamento, anzi, appare caratterizzato da un senso di sostanziale disagio per il presente, vissuto come età di grigia decadenza. Se il passato remoto appariva loro come un'epoca di felice e poetica spontaneità, il presente veniva avvertito quale inutilmente verbosa età della prosa<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Goethe, 2019, p. 186.

<sup>38</sup> Lo suggerisce anche Fambrini, 2006, p. 76, indicando come l'immagine della contemporaneità come *prosaische Epoche* risalga alle concezioni estetiche del nostro Goethe.

La *Sehnsucht* di quegli studiosi, tuttavia, non si rivolgeva soltanto ad una ideale condizione patria ormai irrimediabilmente smarrita, ed attingibile solo tramite le sue vestigia. All'amore per il passato nazionale ed all'insofferenza per il presente si accompagnò in loro una spiccata tensione verso il futuro – un futuro nazionale da costruire sulla base di quegli istituti; anch'esso idealizzato e anch'esso forse irraggiungibile, ma non per questo meno degno di essere perseguito –, che ne determinò il sempre più deciso intento politico, e forse anche le varie carenze sul piano concretamente operativo. Nella declinazione germanista del progetto savignyano, insomma, caratterizzante pare essere stata la ricerca di un rapporto possibile fra 'stato', 'divenuto' e 'diveniente', ove il secondo termine rappresentava un obbligatorio ma ingombrante punto di passaggio. Mentre i Romanisti guardavano al passato con prevalente funzione di 'ancoraggio' del presente, i Germanisti vi tendevano nostalgicamente, per meglio tendere al futuro.

Occorre notare che quell'idealizzazione del tempo remoto, insieme al recupero o addirittura alla creazione di mitologie che la supportassero, trovò la propria espressione specialmente a livello collettivo e politico, spesso assumendo più o meno velatamente le forme di una spiccata insofferenza anticapitalistica<sup>39</sup>, di un rifiuto della meccanizzazione e dell'automatizzazione in tutte le sue manifestazioni<sup>40</sup> (compresa la fredda e inquietante metafora dello Stato-macchina, cui vennero continuamente contrapposte concezioni organicistiche), di una esaltazione dell'antica religione e degli antichi rapporti feudali. In tale quadro, al rifiuto dei diritti individuali e di una *Liberté* astrattamente ed universalisticamente intesi, com'erano quelli di tradizione giusnaturalistica ed illuministica, si accompagnò una rinnovata consapevolezza, da parte dei Germanisti romantici, di essere invece eredi di libertà (al plurale) concrete, radicate nella storia (e quindi nella costituzione) del popolo<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> A sottolineare diffusamente la cifra anticapitalistica del Romanticismo sono Löwy/Sayre, 2017, pp. 18 ss. e *passim*.

<sup>40</sup> Il tema è ben presente nella letteratura romantica; si pensi ad esempio, iconicamente, alla Olympia del racconto *Der Sandmann* (1815) di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Spunti interessanti a riguardo sono offerti da Schmitz-Emans, 2008, pp. 82 ss. (pp. 152-155 con specifico riguardo al *Sandmann*).

<sup>41</sup> Percorrendo quel tipo di idealità, non mancarono al Germanismo giuridico lavori di diversa estensione a carattere dogmatico, come il fondamentale (ed eloquentemente intitolato) *Die Gewere als Grundlage des älteren deutschen Sachenrecht* di Wilhelm Eduard Albrecht, anch'esso del 1828 (Albrecht, 1828). In esso, il giurista prussiano analizzava l'antico istituto germanico, riscoprendone le radici collettive e concretamente fondanti i rapporti fra uomo, comunità e terra, di fatto misurandone la distanza dal concetto individualistico della volontà, su cui Savigny aveva incentrato la propria fortunata nozione romanistica di possesso nel *Recht des Besitzes*. L'argomento, proprio per questo motivo, all'interno della Scuola storica era senza dubbio delicato, e la scelta di Albrecht poteva denotare – se non già un'intenzione di distacco – una ricerca di impostazioni non

L'esaltazione del carattere nazionale, collettivo, popolare e perfino folcloristico del buon diritto di cui le famiglie e le comunità tedesche godevano non era certo una novità degli anni Venti, e si rifaceva per ampi tratti ad un risveglio nazionalistico che già mostrava sintomi violenti, esacerbati allora dal sentimento antinapoleonico, nei primi anni del secolo. Ma ora una base scientificamente solida, dotata di prestigio e di grande forza ideale, poteva spingere fiduciosamente ad organizzare quei sentimenti a lungo coltivati in forme maggiormente definite, caratterizzate politicamente dall'insofferenza per l'individualismo e per le espressioni egoistiche ed arbitrarie della volontà.

### 3. «Affinità» e arte della «separazione»

Se le differenze ideali che abbiamo sinteticamente descritto ebbero modo di manifestarsi già lungo i primi tre lustri di attività della Scuola storica, producendo segnali di incrinatura intorno alla fine degli anni Venti, fu nel corso degli anni Trenta che la tensione fra i suoi due 'rami' si aggravò, fino a sfociare nella nascita di una nuova rivista. La *Zeitschrift für deutsche Recht und deutsche Rechtswissenschaft* vide la luce nel 1839, presentandosi come organo 'ufficiale' dei Germanisti<sup>42</sup>. Nell'articolo inaugurale<sup>43</sup>, il direttore Reyscher ne esplicitava l'obiettivo, in aperta polemica con il primato romanistico nella vita giuridica tedesca: raccogliere i lavori che miravano alla ricostruzione di un diritto corrispondente ai tratti autentici della nazione, e che fino ad allora, non trovando un punto unitario di riferimento, avevano dovuto disperdersi in riviste di vario orientamento. Tra queste, egli non mancava di nominare la *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* savignyana<sup>44</sup>.

La separazione che, favorita dalla determinazione di quei giuristi, si stava chiaramente consumando era originata, come abbiamo visto, dalle caratteristiche stesse di una iniziale affinità.

«[...] Diciamo che le affinità divengono interessanti solo quando producono separazioni.»

“Questa parola triste, che si sente purtroppo pronunciare tanto spesso in società, compare dunque anche nella scienza naturale?” domandò Charlotte.

“Eccome” confermò Eduard. “Era addirittura un titolo d'onore per gli alchimici che li si definisse gli artisti della separazione.”

“[...] Menzionatemi adesso un paio di questi casi, visto che ormai avete introdotto

---

necessariamente allineate.

<sup>42</sup> La rivista, diretta da August Ludwig Reyscher e Wilhelm Eduard Wilda (e successivamente Johann Ernst Otto Stobbe) tenne le proprie pubblicazioni per 20 volumi, dal 1839 al 1861, e vide la partecipazione di numerosi giuristi che si riconoscevano nello schieramento Germanista (tra i quali Beseler, che dal '45 iniziò a comparire sui frontespizî come *Herausgeber*).

<sup>43</sup> Reyscher, 1839, pp. 1-10.

<sup>44</sup> Cfr. *ivi*, p. 2.

l'argomento.”

“E allora riallacciamoci subito a ciò che abbiamo detto e discusso prima”, disse il Capitano. “Quella che denominiamo calcare, per esempio, è una sostanza calcarea più o meno pura, intimamente combinata con un acido leggero con il quale abbiamo confidenza nello stato gassoso. Se si immerge un pezzo di questo minerale in acido solforico diluito, esso aggredisce la calce e si muta assieme ad essa in gesso, mentre il leggero acido gassoso si volatilizza. Siamo quindi in presenza di una separazione e di una nuova combinazione, e ci si sente perciò anche autorizzati a usare l'espressione 'affinità elettiva', perché si ha proprio l'impressione che una relazione sia preferita all'altra, che sia scelta rispetto all'altra”.

“Perdoni me come io perdono il naturalista”, disse Charlotte, “ma in questo caso io non ravviserei mai una scelta, tutt'al più una necessità naturale, e anche questa solo vagamente, perché alla fin fine è forse solo una questione d'occasione. L'occasione dà luogo a relazioni esattamente come fa l'uomo ladro, e quando il discorso cade sulle sostanze naturali, mi sembra che la scelta sia solo nelle mani del chimico che le combina”<sup>45</sup>.

Quegli «artisti della separazione», nel perseguire il proprio ideale di slancio verso un futuro nazionale da costruire, erano mossi dalla sempre maggiore urgenza di sviluppare le risorse politiche insite negli studi germanistici, e derivanti (secondo la loro visione) dallo stesso progetto iniziale della Scuola. Si trattava al contempo – se vogliamo per gioco chiosare il ragionamento di Charlotte – di una «necessità naturale» e di una «scelta», la cui «occasione» era rappresentata da condizioni che iniziavano forse a mostrarsi propizie per orizzonti di ricostituzione nazionale. In questa dinamica di «separazione» dai vecchi colleghi Romanisti, dalle loro metodologie e – lo vedremo subito – da un intero modo di concepire sé stessi, vi era cioè una sempre maggiore «affinità elettiva» dei Germanisti con gli intenti politici del movimento liberale. Sarebbe stato del resto proprio Reyscher, dalle pagine della rivista da lui diretta, a convocare nel 1846 i colleghi al primo Congresso francofortese dei Germanisti<sup>46</sup>; in quell'occasione, destinata a preludere idealmente all'Assemblea Nazionale della Paulskirche, essi si sarebbero infine scoperti pienamente consapevoli della valenza politica del loro movimento. Su questo aspetto, che interessa solo marginalmente il nostro discorso, non è utile dilungarsi in questa sede.

Il dibattito sviluppatosi con sempre maggior pregnanza lungo gli anni Trenta e Quaranta si incentrò però intorno ad un tema ben più pregnante, che (a differenza del suo *côté* politico) non rimase confinato entro le 'colonne d'Ercole' del Quarantotto, risultando invece uno dei motivi principali che traghettarono la scienza giuridica oltre la metà del secolo. Esso riguardava l'immagine di 'giurista' coltivata in seno alla Scuola storica, il suo ruolo all'interno della società, e il significato stesso della 'scienza' da lui praticata.

<sup>45</sup> Goethe, 2019, pp. 68 s.

<sup>46</sup> Reyscher, 1846.



In un discorso pronunciato alla *Juristische Gesellschaft* berlinese, dall'assertivo titolo *Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*, il procuratore Julius Hermann von Kirchmann constatava senza mezzi termini la «autonomia del diritto di fronte alla scienza», poiché «un popolo può ben esistere senza giurisprudenza, ma non senza diritto»; misurava le irriducibili differenze tra la 'scienza' del diritto e le scienze naturali; denunciava impietosamente l'inconsistenza scientifica dello studio del diritto, giacché – sentenza divenuta ben più celebre del discorso che la contiene – «Tre parole di rettifica del legislatore, ed intere biblioteche divengono carta da macero»<sup>47</sup>. Il discorso, tutt'altro che inutilmente provocatorio e non così anacronistico, veniva tenuto nel 1847, e pubblicato a stampa l'anno seguente. Non occorre tuttavia approssimarsi alla fine del decennio, ricercare espressioni di insoddisfazione così pronunciate, o uscire dall'ambito di stretta osservanza della Scuola storica per rilevare una flessione del dibattito ed il suo trasferimento su un altro livello, solo apparentemente più epidermico. Il problema infatti non era certo stato evitato all'interno della Scuola, e nascondeva un ripensamento profondo dei suoi stessi modi d'essere.

Anche sotto questo profilo, lo spunto iniziale derivava chiaramente dal progetto savigniano, che aveva riservato per la scienza giuridica un compito centrale e indispensabile nella dinamica della vita del popolo attraverso la storia. Sia Romanisti sia Germanisti, coerentemente alle proprie concezioni di fondo, avevano rivendicato legittimamente il ruolo di veri e propri interpreti del *Volksgeist*: gli uni in virtù del rigore sistematizzante della propria disciplina, ed animati dalla convinzione della portata 'universale' del suo oggetto; gli altri in virtù dell'aderenza dei propri studi alla tradizione autentica e spontanea del popolo germanico. Se nei primi anni le differenze ideali non inficiarono più di tanto la possibilità di condividere tale ruolo, proprio a partire da metà anni Trenta i due rami della Scuola iniziarono a calcare la mano nel mostrare la propria attitudine esclusiva, spesso non facendosi scrupolo nell'accusare esplicitamente la parte opposta di non essere in grado di rappresentare il vero sentire giuridico del popolo.

Sullo sfondo di un simile inasprimento, che andava imputato per molti versi alla carica polemizzante di una nuova generazione di Germanisti<sup>48</sup>, critici anche nei confronti dei propri stessi maestri e molto meno affezionati di loro all'idea dell'unitarietà della Scuola, stava certamente il gusto (anch'esso pienamente riconducibile alla sensibilità romantica) di contrapporre e favorire la dimensione spontanea a quella artificiale e scientifica, la dimensione popolare a quella dotta, la coralità al solipsismo, che sostanzialmente fece rappresentare la *querelle* fra Germanismo e Romanismo come una lotta per l'affermazione del «diritto del popolo» contro il «diritto dei giuristi».

<sup>47</sup> Kirchmann, 1848; citazioni rispettivamente a pp. 7, 17.

<sup>48</sup> A questa dimensione 'generazionale', che ravvisiamo fra gli elementi determinanti la flessione del dibattito, accenna brevemente Wieacker, 1980, II, p. 89.

Proprio *Volksrecht und Juristenrecht*<sup>49</sup> fu il titolo del volume pubblicato nel 1843 dal brillante Georg Cristoph von Beseler. Questi si era già espresso sul tema in un'opera giovanile del 1836<sup>50</sup>, in cui distingueva nettamente un diritto 'dotto', elaborato da un isolato ceto di giuristi-scienziati (e identificato con il diritto romano) dal *Volksrecht*, il genuino diritto della nazione germanica. Con l'opera del '43, Beseler tornava più decisamente sulla sua visione dicotomica, secondo cui il *Juristenrecht* rischiava di aggravare la propria altezzosa distanza rispetto al *Volksrecht*, facendosi mero custode di una tradizione dotta («Gewohnheitsrecht»), ripiegata su sé stessa e contraria al profondo sentimento popolare ed alla concretezza della vita giuridica dei tedeschi<sup>51</sup>. L'intenzione era chiaramente polemica, e in tale cornice l'utilizzo del termine stesso «Gewohnheitsrecht», come ben si capisce, non suonava certo innocuo.

Puchta, che non poteva rimanere indifferente a simili provocazioni, pubblicò una recensione assai critica del lavoro di Beseler<sup>52</sup>, in cui professava ancora una volta, ed energicamente, la propria idea sul valore della *scientia iuris*, secondo cui l'opera del giurista-scienziato si inserisce per propria natura armonicamente nella vita del popolo, non potendo separarsi dalla coscienza popolare di cui essa stessa è espressione, e che essa stessa contribuisce a formare. Dietro al suo discorso, ormai 'canonico' entro l'orizzonte della romanistica della Scuola, stava quella concezione irenica di una storia ininterrotta che dalla grandezza di Roma antica era giunta fino al presente: una concezione che non a caso Beseler mostrava di non condividere, considerando il primato in Germania della scienza romanistica una sorta di 'errore' della storia recente cui rimediare per il futuro, una sorta anzi di 'artificio' contrapposto alla 'natura' profonda del popolo tedesco.

Diversa, ed in qualche modo tesa a disinnescare la polemica (o quanto meno a moderarla, deviandola dalle strettoie verso cui dirigeva) fu invece la posizione di un giurista esordiente: Carl Friedrich Gerber. Germanista discepolo di Albrecht, ma fortemente ispirato dal sistematico Puchta, ancora ventitreenne egli diede alle stampe il volume *Das wissenschaftliche Princip des gemeinen deutsches Privatrecht*<sup>53</sup>, nel quale negava l'esistenza di effettive dicotomie fra diritto 'del popolo' e 'dei giuristi', ma riconosceva alla propria disciplina la colpa di aver rinunciato all'elaborazione dogmatica (di fatto abbandonandola nelle mani dei Romanisti), e di essersi piuttosto preoccupata di trarre dallo studio degli istituti di tradizione germanica principî utili all'azione politica.

<sup>49</sup> Beseler, 1843.

<sup>50</sup> Beseler, 1836.

<sup>51</sup> Cfr. *ivi*, pp. 77 ss.

<sup>52</sup> Puchta, 1844. Si annota che la seconda e conclusiva parte del suo *Das Gewohnheitsrecht* era stata pubblicata già nel 1837, ed in essa Puchta si era espresso con particolare energia sui giuristi-scienziati come rappresentanti del popolo (cfr. *Id.*, 1837, pp. 16 ss. e *passim*).

<sup>53</sup> Gerber, 1846.

Ciò che si era perso, «volatilizzato» nel corso di quella «separazione» era insomma secondo Gerber l'elemento dogmatico. Dimostrando però di aver ben assimilato la lezione che Savigny proprio in quegli anni stava ripetendo e completando con il *System des heutigen römischen Rechts*<sup>54</sup>, Gerber riteneva ora necessaria la fondazione di una dogmatica del diritto privato tedesco, basata saldamente sulla storia del diritto nazionale; il materiale giuridico autoctono doveva essere elaborato scientificamente, entro un sistema che connettesse organicamente ogni singola sua parte<sup>55</sup>.

La sua proposta, quantunque non dotata della forza necessaria per essere raccolta nell'immediatezza di quegli anni, si sarebbe dimostrata solida una volta fallite le aspirazioni liberali del '48-'49, e una volta riassorbito l'afflato politico dei Germanisti. La tendenza alla «separazione», che aveva spinto gran parte del mondo germanista a costruire sé stessa *per differentias* rispetto alla scienza del diritto romano, avrebbe allora cominciato a spegnersi.

#### 4. Un «gabinetto di scienze naturali»

«“Eccome” confermò Eduard. “Era addirittura un titolo d'onore per gli alchemici che li si definisse gli artisti della separazione.”

“Adesso dunque non lo si fa più” ne desunse Charlotte, “e si fa benissimo. Unire è un'arte maggiore, un maggior merito. Un artista dell'unificazione sarebbe in ogni caso benvenuto al mondo intero”»<sup>56</sup>.

Gerber, dal canto suo, cominciò a percorrere la via che aveva indicato nel '46, dedicandosi con successo alla costruzione sistematica del diritto tedesco<sup>57</sup> e liquidando quasi con fastidio, negli anni che seguirono, i tentativi di alcuni Germanisti ancora 'in armi' di riaprire la polemica<sup>58</sup>. In realtà quei tentativi, opera di voci sempre più isolate (anche accademicamente), costituivano poco più che recriminazioni sul fallimento degli anni Quaranta, e sul perché le «separazioni» effettuate non avessero dato i risultati sperati.

<sup>54</sup> Il monumentale coronamento sistematico del percorso scientifico di Savigny fu pubblicato in otto volumi lungo gli anni Quaranta (Savigny, 1840-1849).

<sup>55</sup> Per una sintesi sulla concezione di Gerber circa il compito dogmatico della scienza germanistica e per il suo orientamento, già in questa fase, alla 'astrazione' sistematica (che come vedremo rappresenterà terreno di incontro con il collega Jhering) v. Losano, 2002<sup>2</sup>, pp. 306-329.

<sup>56</sup> Goethe, 2019, p. 68.

<sup>57</sup> Il suo *System des Deutschen Privatrechts* (Gerber, 1848-49) godé di diciassette edizioni lungo tutta la seconda metà del secolo: l'ultima fu pubblicata postuma nel 1895.

<sup>58</sup> Ci si riferisce in particolare all'articolo di Reyscher, 1852, pubblicato dopo la sua cacciata da Tübingen e la chiamata di Gerber (formalmente quale successore di Wächter) presso la stessa facoltà. Per una descrizione dei risvolti della vicenda v. Losano, 1977, pp. xxix-xxxv, e le testimonianze epistolari riportate ivi, pp. 17-22 e in Id., 1984, pp. 25-30.

Il vero punto di svolta verso una 'ricucitura' dei vecchi strappi (e che in séguito, lungo percorsi tortuosi, si sarebbe rivelato in qualche modo determinante per le nuove tendenze e configurazioni della scienza giuridica) fu però l'inizio della celebre collaborazione fra il germanista Gerber e il romanista Rudolf von Jhering. Stretta sin dagli ultimi anni Quaranta un'amicizia profonda e sostenuta da frequenti contatti epistolari<sup>59</sup>, questi «Dioscuri della costruzione giuridica»<sup>60</sup> riuscirono nel 1857 (secondo un progetto coltivato per anni, e ritardato a causa della distanza tra le loro sedi) a dar vita agli *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts*<sup>61</sup>. Scòpo della rivista, come illustrava il denso articolo programmatico<sup>62</sup>, era offrire una piattaforma per collegare e unificare la trattazione del diritto romano e di quello germanico in forma pienamente sistematica. La frattura tra le discipline romanistica e germanistica poteva forse, almeno nella prospettiva dei due amici, dirsi in via di ricomposizione, all'insegna di un comune metodo di lavoro.

Le precedenti prove scientifiche dei due redattori avevano del resto già palesato affinità di impostazioni sistematico-costruttive e uno spiccato gusto per la dimensione organicistica del diritto, elementi che essi potevano trarre dalla condivisa ammirazione per il metodo di Puchta per l'opera di Savigny. Tali caratteristiche risultavano evidenti, ad esempio, nelle rispettive opere del 1852. Nel primo volume del *Geist des römischen Rechts*, Jhering aveva inteso considerare il principio sistematico come totalmente intrinseco al diritto<sup>63</sup>, tentando di spingere alle estreme conseguenze quelle che in Savigny e Puchta erano rimaste semplici intuizioni; nello stesso anno, Gerber aveva fatto un primo e non timido ingresso nel campo del diritto pubblico con *Ueber öffentliche Rechte*<sup>64</sup>, nel quale, in ossequio proprio a principi organicistici, rifiutava l'ipotesi che avrebbe in séguito garantito successo alla sua sistematica, cioè l'attribuzione di personalità giuridica allo Stato.

I temi metodologici e le idealità che la loro comune impostazione evocava non

---

<sup>59</sup> Il carteggio fra i due studiosi fino ai primi anni Settanta è utilmente messo a disposizione nelle edizioni in lingua tedesca e italiana curate da Mario Losano (rispettivamente: Losano, 1984 e Id., 1977). Per utili considerazioni sul valore del *Carteggio* v. Fioravanti, 1978.

<sup>60</sup> Così Losano, 2002<sup>2</sup>, I, p. 275, riprendendo in parte l'espressione di Wieacker, 1980, II, p. 86: «Dioscuri della giurisprudenza dei concetti».

<sup>61</sup> La rivista, inizialmente diretta da entrambi i colleghi, ebbe come redattore il solo Jhering dal 1865 al 1868, affiancato da Joseph Unger a partire dall'annata successiva. Il volume 13 inaugurò nel 1871 una *Neue Folge* (con doppia numerazione sul frontespizio), che continuò le proprie pubblicazioni per 19 uscite fino al 1892, anno della morte di Jhering. La tradizione della rivista avrebbe tuttavia perdurato (sempre con doppia numerazione dei volumi) fino al 1942 negli *Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts*.

<sup>62</sup> Jhering, 1857.

<sup>63</sup> Cfr. Jhering, 1852, *passim*.

<sup>64</sup> Gerber, 1852.

mancaivano tuttavia di mostrare incoerenze – oltre che dalle opere a stampa, se ne colgono tracce da certa corrispondenza di quegli anni<sup>65</sup> –, interpretabili come sintomi di una incipiente necessità di cambiare prospettiva. Per Jhering, infatti, già in quel periodo, l'unità del sistema e la sua caratteristica di riuscire ad «accrescersi dall'interno» chiamavano il giurista-scienziato ad analizzarne e comprenderne le leggi di funzionamento intrinseche, per poterle poi utilizzare a fini costruttivi, e produttivi di nuovo diritto<sup>66</sup>.

«[...] quando il discorso cade sulle sostanze naturali, mi sembra che la scelta sia solo nelle mani del chimico che le combina. Poi una volta che siano insieme, che Dio le benedica! Nel nostro caso mi dispiace solo per quel povero acido volatile che deve nuovamente tornare ad aggirarsi nell'infinito».

“Però l'unirsi all'acqua e, come fonte minerale, servire per il ristoro di sani e malati dipende solo da lui”, fece notare il capitano.

“Il gesso ha un bel dire”, constatò Charlotte. “Lui a quel punto è una sostanza fatta, ed è quindi a posto, mentre l'essenza espulsa potrebbe trovarsi alle prese con parecchi guai prima di pervenire a una sistemazione”<sup>67</sup>.

Nella convinzione di Jhering, gli istituti e i concetti, proprio come elementi e preparati chimici, potevano essere scomposti, ricomposti e «combinati» dalla sapiente mano dello scienziato, per configurare il sistema giuridico secondo le leggi che a questo erano proprie<sup>68</sup>.

È singolare come il giocoso colloquio fra Charlotte, Eduard e il capitano, con la sua 'personificazione' delle sostanze chimiche, la loro antropomorfizzazione e l'empatia mostrata nei loro confronti, ricordi da vicino le pagine umoristiche – di un umorismo agrodolce, benevolo quanto tagliente – con cui Jhering, in via di 'conversione', avrebbe in séguito dileggiato il metodo costruttivo praticato in gioventù<sup>69</sup>.

Lo Jhering dogmatico degli anni Cinquanta professava però ancora convintamente una giurisprudenza che si nutriva di sempre maggiori astrattezza ed astrazione, e che destava nel giurista l'esigenza di separare i propri strumenti di lavoro tanto dai dati e dalle contingenze della vita reale, quanto dagli elementi maggiormente idealizzanti che potessero in qualche modo 'inquinare' la purezza del concetto.

<sup>65</sup> Cfr. ad esempio la lettera a Gerber riprodotta in Losano, 1977, p. 41 e Id., 1984, p. 52.

<sup>66</sup> Cfr. Losano, 2002<sup>2</sup>, pp. 280-303.

<sup>67</sup> Goethe, 2019, p. 69.

<sup>68</sup> Cfr. ad esempio Jhering, 1852, pp. 39 ss.

<sup>69</sup> Il riferimento è al celeberrimo scritto *Nel Cielo dei concetti (Im juristischen Begriffshimmel. Ein Phantasiebild*, in Jhering, 1884, pp. 245-316), in cui il giurista immagina di essere accolto nel paradiso dei dogmatici, dimensione di puro spirito dalla quale è bandito ogni riferimento alla realtà e in cui si aggirano, oltre ai giuristi meritevoli (per lo più tedeschi degli ultimi cinquant'anni), gli stessi concetti giuridici, lasciandosi finalmente contemplare nella propria purezza.

Percorrendo tale china, lungo quegli anni venne sempre più scemando la necessità di servirsi di una rappresentazione organicistica del diritto<sup>70</sup>, che fino a quel momento era stata funzionale a rendere l'idea di un sistema storicamente evolventesi all'insegna della rispondenza al *Volksgeist*. Insieme all'ormeggio della storia, così, anche il gusto per l'immagine dell'organismo venne progressivamente abbandonato in favore, per l'appunto, di metafore tratte dalla scienza chimica, nel tentativo di avvicinare la dogmatica giuridica alla precisione delle scienze naturali<sup>71</sup>.

L'era del Positivismo richiedeva ormai che anche i concetti giuridici venissero trattati nel laboratorio asettico e sotto la lente di ingrandimento di un ceto quasi sacerdotale di giuristi-scienziati. Il grado di tecnicismo che ne derivò, com'è noto, fu elevatissimo, e contribuì esso stesso alla '*Isolierung*' comunicativa di quella comunità di specialisti.

«Come le ho già detto, non appena potrò mostrarle gli esperimenti, tutto risulterà più evidente e piacevole. Ora la dovrei intrattenere con orribili termini tecnici che non riuscirebbero a renderle l'idea. Bisogna vedere all'opera, sotto i propri occhi, queste sostanze in apparenza inerti eppure intimamente sempre disposte all'attività [...]. È allora soltanto che si è tentati di attribuir loro vita eterna[...]».

“Non contesto che certi strani termini artificiosi debbano risultare difficili, addirittura ridicoli a chi non abbia confidenza con loro per effetto dell'osservazione consentita dai sensi e della formulazione concettuale”, ammise Eduard<sup>72</sup>.

La tentazione di perdersi nel gioco di specchi di simili elaborazioni, in cui i concetti parevano avere vita propria ed eternizzata, sospesa al di sopra del tempo, fu certamente forte per giuristi formati nel periodo di maggior successo della Scuola storica, secondo un metodo che, ormai abbandonate le idealità che lo avevano sorretto nei decenni del Romanticismo, cercava strade nuove per evolversi. La certezza che tali costruzioni potevano garantire era del resto funzionale, anzi necessaria, alla edificazione di uno Stato solido – qui il doppio senso 'chimico' non è che un *lapsus* –, destinato all'unificazione, che si voleva fondato e regolato sul diritto (un *Rechtsstaat*, si sarebbe detto), ma la cui «vocazione» per la codificazione del diritto civile ancora non si era manifestata. Il risultato di quella scienza raffinatissima doveva insomma, ora con mentalità molto meno 'romantica' e ben più 'realista', pur ridiscendere dal mondo delle idee, per servire la vita pratica.

Tali furono le intuizioni che mossero anche i nostri Gerber e Jhering, entrambi, a proprio modo, attenti e partecipi interpreti del loro tempo. Gerber, com'è noto, sarebbe rimasto fedele alla tecnica costruttiva fino alle ultime edizioni delle sue

<sup>70</sup> Cfr. Jouanjan, 2005, pp. 219-222.

<sup>71</sup> Ciò è evidente già in quel 'fatidico' 1852: si veda la lettera a Gerber edita in Losano, 1977, p. 40 e Id., 1984, p. 51.

<sup>72</sup> Goethe, 2019, p. 71.

opere, trasferendola con grandissimo successo alla materia del diritto pubblico, e rendendola in qualche modo funzionale agli scòpi del Secondo *Reich*; uomo d'azione forse più che di contemplazione, egli si sarebbe del resto dedicato alla politica, intraprendendo un *cursus* che l'avrebbe condotto alla carica di *Ministerpräsident* della Sassonia<sup>73</sup>. Jhering, invece, già dai primi anni Sessanta iniziò a coltivare profonde perplessità scientifiche, che lo indirizzarono (dapprima appunto ironicamente, quasi a voler sdrammatizzare la portata di una simile 'conversione'<sup>74</sup>, poi sempre più seriamente) ad allontanarsi dall'impostazione sistematica che egli stesso aveva contribuito a rafforzare nell'amico, fino a rifiutarne le astrazioni per abbracciare prospettive 'teleologiche', decisamente improntate all'indagine sulla funzione del diritto.

Anche a lui, alle sue inquietudini, ed all'intero suo tempo avrebbe potuto parlare il poeta tedesco e universale, quando, per la penna 'crepuscolare' della sua Ottilie, notava che

«Un gabinetto di scienze naturali può apparirci come una tomba egizia in cui siano radunati, imbalsamati, i più diversi idoli animali e vegetali. È comprensibile che, nella misteriosa semioscurità, se ne occupi una casta di sacerdoti, ma simili cose non dovrebbero insinuarsi nel comune insegnamento, tanto meno quando si veda facilmente trascurato qualcosa di più vicino e più degno»<sup>75</sup>.

<sup>73</sup> Già nel 1855 Gerber divenne Cancelliere dell'Università di Tubinga, sedendo così di diritto alla Camera alta del Parlamento del Württemberg. In tale veste partecipò, dal '57 al '61, ai lavori per lo *Handelsgesetzbuch*; nel 1871 fu nominato *Kultusminister* del regno di Sassonia, e nel '91, pochi mesi prima della morte, *Ministerpräsident*. Abbandonò l'insegnamento, ed in gran parte l'attività scientifica stessa, già a partire dai primi anni Settanta.

<sup>74</sup> Nel 1861, l'anno della morte di Savigny, Jhering cominciò a pubblicare in forma anonima le sue *Vertrauliche Briefe über die heutige Jurisprudenz*, cui si è già accennato, raccolte poi nel celebre *Serio e faceto nella giurisprudenza* (Jhering, 1884): una sorta di *summa* delle proprie critiche alla giurisprudenza concettuale in forma umoristica (ma, come recitava il motto oraziano posto addirittura sul frontespizio, nell'intento di «ridendo dicere verum»).

<sup>75</sup> Goethe (2019), p. 244.



## Fonti

- Albrecht W. E., 1828: *Die Gewere als Grundlage des älteren deutschen Sachenrechts*, Königsberg, Bornträger
- Beseler G. C., 1836: *Über die Stellung des römischen Rechts zu dem nationalen Recht der germanischen Völker. Akademische Antrittsrede*, Basel, Schweighauser; poi in Id., 1884: *Erlebtes und Erstrebtes 1809-1859*, Berlin, Gerk, pp. 119-130.
- Beseler G. C., 1843: *Volksrecht und Juristenrecht*, Leipzig, Weidmann
- Eichhorn C. F., 1815: *Über das geschichtliche Studium des deutschen Rechts*, in "Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft", I, pp. 124-146
- Eichhorn C. F., 1823a: *Einleitung in das deutsche Privatrecht im Einschluß des Lehnenrechts*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht
- Eichhorn C. F., 1823b: *Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte*, IV, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht
- Gerber C. F., 1846: *Das wissenschaftliche Princip des gemeinen deutschen Privatrechts. Eine germanistische Abhandlung*, Jena, Cröker
- Gerber C. F., 1848-49: *System des Deutschen Privatrechts*, 2 Bde., Jena, Mauke
- Gerber C. F., 1852: *Ueber öffentliche Rechte*, Tübingen, Laupp & Siebeck; trad. italiana, 1936: *Diritti pubblici*, Roma, Athenaeum; trad. italiana (della 3ª ed., 1880, Leipzig, Tauchnitz), 1971: *Sui diritti pubblici*, in Id., *Diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, pp. 2-87
- Goethe J. W., 1814: *Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Dritter Theil*, Tübingen, Cotta
- Goethe J. W., 2019: *Le affinità elettive*, Milano, Feltrinelli; ed. originale, 1809: *Die Wahlverwandtschaften*, 2 Bde., Tübingen, Cotta
- Grimm J., 1816: *Von der Poesie im Recht*, in "Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft", II, pp. 25-99; poi in Id., 1882: *Kleinere Schriften*, VI, Berlin, Dümmler, pp. 152-191
- Grimm J., 1819-1837: *Deutsche Grammatik*, 4 Bde. (1819, 1826, 1831, 1837), Göttingen, Dieterich
- Grimm J., 1828: *Deutsche Rechtsalterthümer*, 2 Bde., Göttingen, Dieterich
- Grimm J., 1835: *Deutsche Mythologie*, 2 Bde., Göttingen, Dieterich
- Jhering R., 1852: *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, I, Leipzig, Breitkopf und Härtel
- Jhering R., 1857: *Unsere Aufgabe*, in «Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts», I, pp. 1-52
- Jhering R., 1884: *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für die juristische Publikum*, Leipzig, Breitkopf und Härtel; ed. italiana, 1954: *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Firenze, Sansoni

- Kirchmann H. J., 1848: *Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*, Berlin, Springer; trad. italiana, 1942: *Della mancanza di valore della giurisprudenza come scienza*, in «Pubblicazioni dell'Archivio di Studi Corporativi», 1, pp. 1-39; ora in P. Frezza, 2000: *Scritti*, I, Roma, Pontificia Universitas Lateranensis, pp. 488-526; anche in G. Perticone (ed.), 1964: *Il valore scientifico della giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, pp. 3-35
- Leibnitiuſ God. Guil., mdclxviii: *Nova Methodus discendæ docendæque jurisprudentiæ, Ex artis Didacticæ Principiis in parte generali præmissis, Experienciæque Luce*, Francoforti, Zunneri
- Puchta G. F., 1823: *Über die Perioden in der Rechtsgeschichte*, in Id. *Civilistische Abhandlungen*, Leipzig-Berlin, Reimer, pp. 173-191; poi in Id., 1851: *Kleine civilistische Schiften*, hrsg. A. A. F. Rudorff, Leipzig, Breitkopf & Härtel, pp. 135-148.
- Puchta G. F., 1828: *Das Gewohnheitsrecht*, Erster Theil, Erlangen, Palm
- Puchta G. F., 1837: *Das Gewohnheitsrecht*, Zweiter Theil, Erlangen, Palm
- Puchta G. F., 1841: *Cursus der Institutionen*, I, Leipzig, Breitkopf & Härtel
- Puchta G. F., 1844: [recensione] *Volksrecht und Juristenrecht. Von D. Georg Beseler*, in "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik", I, pp. 1-30; poi pubblicato autonomamente: Id., 1844: *Kritik von Georg Beseler's Volksrecht und Juristenrecht*, Berlin, Wilhelm Besser
- Reyscher A. L., 1839: *Ueber den Zweck dieser Zeitschrift*, in "Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft", I, pp. 1-10
- Reyscher A. L., 1846: *Einladung an die Germanisten zu eiener gelehrte Versammlung in Frankfurt a/M*, in "Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft", 10, pp. 181-184
- Reyscher A. L., 1852: *Rückblick*, in "Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft", 13, pp. 1-8
- Savigny F. C., 1814: *Vom Berufunsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg, Mohr und Zimmer; trad. italiana più recente: *La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, in G. Marini (ed.) 1982: *La polemica sulla codificazione*, Napoli, ESI, pp. 93-197
- Savigny F. C., 1815: *Über den Zweck dieser Zeitschrift*, in "Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft", I, pp. 1-17; poi con il titolo *Über den Zweck der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* in Id., 1850: *Vermischte Schriften*, Bd. 1, Berlin, Veit, pp. 105-126
- Savigny F. C., 1840-1849: *System des heutigen römischen Rechts*, 8 Bde., Berlin, Veit und Comp.; trad. italiana (1886-1896): *Sistema del diritto romano attuale*, 8 voll., Torino, Unione Tipografico-Editrice
- Savigny F. C., 1951: *Juristische Methodenlehre, nach der Ausarbeitung des Jacob Grimm*, hrsg. G. Wesenberg, Stuttgart, Koehler.

### Bibliografia

- Böckenförde E.-W., 1970: *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono: problematica e modelli dell'epoca*, Milano, Giuffrè; ed. originale, 1961: *Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert*, Berlin, Duncker & Humblot
- Cappellini P., 1984-1985: *Systema iuris*, 2 voll. (I: *Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*; II: *Dal sistema alla teoria generale*), Milano, Giuffrè
- De Marini Avonzo F. (ed.), 1980: *Savigny: antologia di scritti giuridici*, Bologna, Il Mulino
- Dilcher G., 2017: *Die Germanisten und die Historische Rechtsschule. Bürgerliche Wissenschaft zwischen Romantik, Realismus und Rationalisierung*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann
- Fambrini A., 2006: *L'età del realismo. La letteratura tedesca dell'Ottocento*, Roma, Carocci
- Fioravanti M., 1978: *Un Frammento di storia della cultura giuridica tedesca dell'Ottocento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 7, pp. 545-564
- Fioravanti M., 1979: *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Milano, Giuffrè.
- Foi M. C., 2015<sup>2</sup>: *Heine e la vecchia Germania. La questione tedesca fra poesia e diritto*, Trieste, EUT
- Garrido Martín J., 2019: *Fuentes, Método y Sistema en la Escuela histórica del derecho. Georg Friedrich Puchta (1798-1846)*, Granada, Comares
- Haferkamp H.-P., 2004: *Georg Friedrich Puchta und die »Begriffsjurisprudenz«*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann
- Haferkamp H.-P., 2018: *Die historische Rechtsschule*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann
- Happ J. S., 2014: *Attractio electiva duplex als fatale Romanpoetik: Ehrechts- und Scheidungsexperimente in Goethes Wahlverwandtschaften*, in Y. Nilges (hrsg.), *Dichterjuristen. Studien zur Poesie des Rechts von 16. bis 21. Jahrhundert*, Würzburg, Königshausen & Neumann, pp. 91-105
- Jouanjan O., 2005: *Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918). Idéalisme et conceptualisme chez les juristes allemands du xixe siècle*, Paris, PUF
- Larenz K., 1960: *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer; trad. italiana, 1966: *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, Giuffrè
- Losano M. G. (ed.), 1977: *Carteggio Jhering-Gerber (1849-1872)*, Milano, Giuffrè
- Losano M. G., 1984a: *Der Briefwechsel zwischen Jhering und Gerber*, Ebelsbach,

Gremer

- Losano M. G., 1984b: *Studien zu Jhering und Gerber*, Ebelsbach, Gremer
- Losano M. G., 2002<sup>2</sup>: *Sistema e struttura nel diritto, I: Dalle origini alla Scuola storica*, Milano, Giuffrè
- Löwy M., Sayre R., 2017: *Rivolta e malinconia. Il romanticismo contro la modernità*, Vicenza, Neri Pozza; ed. originale, 1992: *Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité*, Paris, Payot & Rivages
- Marini G., 1972: *Jakob Grimm*, Napoli, Guida
- Marini G., 1978: *Fredrich Karl von Savigny*, Napoli, Guida
- Marini G., 1987: *I Maestri della Germania*, in Id., *Storicità del diritto e dignità dell'uomo*, Napoli, Morano, pp. 15-25
- Marino L., 1975: *I maestri della Germania. Göttingen 1770-1820*, Torino, Einaudi
- Mazzacane A., 1974: *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli, Liguori
- Mazzacane A., 1980: *Prospettive vecchie e nuove: i corsi inediti di metodologia*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 9, pp. 214-244
- Mazzacane A. (hrsg.), 2004<sup>2</sup>: *Friedrich Carl von Savigny: Vorlesungen über die juristische Methodologie 1802–1842*, Frankfurt am Main, Klostermann
- Nörr D., 1983a: *Fragmentarisches zu Goethe und Savigny*, in Buschmann, Arno, Franz-Ludwig Knemayer, Gerhard Otte, Werner Schibert (hrsg.), *Festschrift für Rudolf Gmür zum 70. Geburtstag 28. Juli 1983*, Bielefeld, Gieseking, pp. 87-94
- Nörr D., 1983b: *Geist und Buchstabe: ein Goethe-Zitat bei Savigny*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung", 100, pp. 20-45
- Nörr D., 1985: *Savigny liest Goethe*, in Ö. Both (red.), *Studia in honorem Velimirii Pólay septuagenarii*, Szeged, pp. 329-348; ora in K. Lüderssen (hrsg.), 1999: »Die wahre Liberalität ist Anerkennung«. *Goethe und die Jurisprudenz*, Baden-Baden, Nomos, pp. 149-175.
- von Oertzen P., 1974: *Die soziale Funktion des staatsrechtlichen Positivismus*, Frankfurt am Main, Suhrkamp
- Ruschi F., 2020: *Giurista del tempo e dello spazio. Riflessioni su Carl von Savigny*, in "Etica & Politica / Ethics & Politics", XXII, 2, pp. 749-772
- Rückert J., 1984: *Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny*, Ebelsbach, Gremer; 2022<sup>2</sup>: 2., um »Lebensspuren Savignys« ergänzte Auflage, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann
- Rückert J., 1993, *Savignys Konzeption von Jurisprudenz und Recht, ihre Folge und ihre Bedeutung bis Heute*, in "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis", 61, pp. 65-95; ora in Id., 2011: *Savigny-Studien*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann,

pp. 17-54

Rückert J., 2017, *Methoden und Zivilrecht beim Klassiker Savigny (1779-1861)*, in Joachim Rückert, Ralf Seinecke (hrsg.), 2017<sup>3</sup>: *Methodik des Zivilrechts – von Savigny bis Teubner*, Baden-Baden, Nomos, pp. 53-95

Scmitz-Emans M., 2008: *Introduzione alla letteratura del Romanticismo tedesco*, Bologna, CLUEB; ed. originale, 2004: *Einführung in die Literatur der Romantik*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Schoof W., Schnack I. (hrsg.), 1953: *Briefe der Brüder Grimm an Savigny aus dem Savignyschen Nachlass*, Berlin, Schmidt

Stoll A., 1927: *Friedrich Karl von Savigny: Ein bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe*, Bd. I: *Der junge Savigny. Kinderjahre, Marburger und Landshuter Zeit Friedrich Karl von Savignys. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Romantik*, Berlin, Heimann

Stoll A., 1929: *Friedrich Karl von Savigny: Ein bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe*, Bd. II: *Friedrich Karl v. Savigny. Professorenjahre in Berlin 1810-1842*, Berlin, Heimann

Valera G. (ed.), 1980: *Scienza dello Stato e metodo storiografico nella Scuola storica di Gottinga*, Napoli, ESI

Vano C., 2000: «*Il nostro autentico Gaio*». *Strategie della scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli, Editoriale Scientifica

Wieacker F., 1980: *Storia del diritto privato moderno. Con particolare riguardo alla Germania*, 2 voll., Milano, Giuffrè; ed. originale, 1967<sup>2</sup>: *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht

Wilhelm W., 1958: *Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Klostermann; trad. italiana, 1974: *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, Milano, Giuffrè

Whitman J. Q., 1990: *The Legacy of Roman Law in the German Romantic Era*, Princeton, Princeton University Press.

